

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 222**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa negli anni dal 2004 al 2007

*(Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 febbraio 2008)**

---



# MINISTERO DELLA DIFESA

Prot. n. 8/ 8072

Roma, li 21 FEB. 2008

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa negli anni dal 2004 al 2007.

AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ROMA

Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 trasmetto, per il parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica, lo schema di provvedimento in oggetto.

IL MINISTRO

*Anc. Sisti*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa negli anni dal 2004 al 2007 quantificato in data 1° gennaio 2008.

### ANALISI NORMATIVA

**L'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537**, recante interventi correttivi di finanza pubblica, reca disposizioni in ordine al piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, di cui all'articolo 6 n. 1), 2) e 3), della legge 18 agosto 1978, n. 497. In particolare la norma prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisce tale piano annuale con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi alienabili. Nel provvedimento medesimo sono, altresì, fissati i parametri di reddito e le condizioni che legittimano gli attuali utenti degli alloggi di servizio a mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio.

In materia, inoltre, **l'articolo 43, della legge 23 dicembre 2000, n. 388** (legge finanziaria 2001) prevede, al comma 16, che il Ministro della difesa in relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, con proprio decreto individui annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorra procedere alla alienazione.

Successivamente, **l'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269**, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto l'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, con le modalità di cartolarizzazione recate dal capo I del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni.

**L'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273**, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, ha dato interpretazione autentica al disposto al citato comma 11-quater dell'articolo 26 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel senso che le parole *“non ubicati nelle infrastrutture militari”* si intendono riferite agli *“alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di basi, impianti o installazioni militari, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497”*.

Il decreto del Ministro della difesa in data 2 marzo 2006 (registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2006, Reg. n. 3, Fog. n. 105) ha recato l'approvazione del piano di gestione del patrimonio alloggiativo per l'anno

2004. L'allegato 1 al citato decreto reca la quantificazione del patrimonio alloggiativo in dotazione al Ministero della difesa suddiviso nell'entità per tipologia e Forza armata usuaria, ammontanti a complessive 18.084 unità; l'allegato 2 riporta gli alloggi di servizio alienabili, anch'essi suddivisi per tipologia e Forza armata ammontanti a complessive 4.493 unità. Il decreto medesimo reca, altresì, i citati parametri di reddito che consentono di mantenere la conduzione degli alloggi AST agli utenti non aventi più titolo alla concessione determinato in euro 35.918,96, incrementato in euro 1.126,35 per i familiari a carico, comprensivi del 75% della variazione percentuale dell'indice ISAT per l'anno 2003. In ragione dell'allora vigente articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto legge n. 269 del 2003, il decreto si è posto quale atto propedeutico all'adozione di apposito decreto dirigenziale di individuazione dei singoli alloggi da trasferire al patrimonio disponibile dello Stato per il successivo procedimento di cartolarizzazione a cura del MEF, ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

Il citato decreto ministeriale non ha avuto attuazione in quanto il procedimento di perfezionamento dei decreti dirigenziali previsti dalla vigente normativa si è interrotto per insuperate difficoltà di definitiva individuazione dei 4.493 alloggi da alienare, difficoltà che hanno indotto tra l'altro, la competente Direzione generale a richiedere il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale si è pronunciata il 30 marzo 2007, con particolare riferimento ad alloggi occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento amministrativo di recupero forzoso. D'altra parte, il complesso procedimento ha dato luogo a ricorsi giurisdizionali da parte di alcuni utenti degli alloggi, con pronuncia definitiva del Consiglio di Stato, il quale, accogliendo l'appello proposto dall'Amministrazione (con conseguente riforma della sentenza impugnata), ha ritenuto il trasferimento degli immobili alla S.C.I.P. facoltà e non obbligo per il MEF in quanto presupponente l'adozione da parte dell'Agenzia del demanio di appositi decreti di individuazione e, di conseguenza, non ha riconosciuto in capo al conduttore dell'alloggio la titolarità di una pretesa qualificata e perciò giuridicamente tutelata.

I commi dal 627 al 631 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria per il 2008), prevedono la predisposizione da parte del Ministero della difesa di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, con alienazione di parte del patrimonio alloggiativo della Difesa.

In particolare, il comma 631, dell'articolo 2 della citata legge reca l'abrogazione dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003. Tale comma prevede, altresì, che gli immobili originariamente individuati con il citato decreto ministeriale 2 marzo 2006 per l'alienazione con cartolarizzazione rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione, con conseguente inefficacia di tale decreto per quanto attiene alla quantificazione globale degli alloggi alienabili (4.493 per l'anno 2003).

Con il presente decreto si provvede, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993 e dell'articolo 2, comma 631, della legge n. 244 del 2007:

a) all'individuazione dell'entità globale degli alloggi, nonché al loro utilizzo suddiviso per tipologia e per Forza armata, con riferimento al patrimonio alloggiativo in dotazione negli anni dal 2004 al 2007, riportati nell'allegato 1 del provvedimento;

b) ad indicare i parametri di reddito per il mantenimento degli alloggi AST in conduzione da parte del personale non abbiente con riferimento agli anni dal 2004 al 1° gennaio 2008, incrementato degli indici ISTAT di riferimento. Lo schema di provvedimento non reca l'allegato attinente agli alloggi alienabili in quanto, allo stato, il Ministero, come riportato nelle premesse del provvedimento, non ha ancora avviato l'individuazione degli alloggi non più utili e non più funzionali alle esigenze istituzionali, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 9, comma 7 della richiamata legge n. 537 del 1993 e dell'articolo 2, comma 627, lettera b), della legge n. 244 del 2007, poiché l'individuazione deve essere fatta con riferimento alla utilità dimostrata nell'anno precedente, e che per l'anno 2007, così come per i precedenti anni, una tale valutazione era preclusa dalla operatività dell'articolo 26, comma 11-*quater*, allora vigente, del decreto-legge n. 269 del 2003.

Per quanto concerne i singoli articoli del provvedimento si evidenzia:

**a) nell'articolo 1, comma 1**, viene quantificato e suddiviso il patrimonio complessivo abitativo riportato nell'**allegato 1**.

In tale allegato è indicato il numero globale degli alloggi di servizio della Difesa in dotazione negli anni dal 2004 al 2007, suddiviso per tipologia e Forza armata. Il patrimonio abitativo globale è composto da alloggi di servizio appartenenti alle seguenti categorie: ASIR – connessi con l'incarico con annessi locali di rappresentanza; ASI – connessi con l'incarico; AST – di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari; ASGC – gratuiti per consegnatari e custodi. In esso si nota una diminuzione del numero degli alloggi di servizio tra il 2006 e il 2007; esso è determinato dalla dismissione di immobili militari nelle Regioni a statuto ordinario, alcuni dei quali comprendenti unità abitative, in attuazione dell'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dalla dismissione di caserme e altre infrastrutture nelle Regioni a statuto speciale (in particolare Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna), nonché ad alcune riconversioni infrastrutturali;

**b) nell'articolo 2, comma 1**, sono stabilite le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni degli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) con riferimento, in particolare, al reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare conviventi, al di sotto del quale è consentito il mantenimento dell'alloggio, reddito riportato nella **tabella A** allegata al decreto, riferita agli anni dal 2004 al 2007.

Nella citata tabella A sono, altresì, individuati, ai sensi del comma 2, gli incrementi del reddito annuo lordo per ogni familiare a carico oltre il terzo al fine del mantenimento dell'alloggio.

**Al comma 3**, si chiarisce che gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi della variazione percentuale dell'indice ISTAT per gli anni dal 2004 al 2007.

**Al comma 4**, si prevede che le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 non si applicano nel caso in cui gli utenti o i loro familiari conviventi siano proprietari di un altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.

**Ai sensi del comma 5**, possono, inoltre, mantenere la conduzione dell'alloggio gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap grave.

**Ai sensi del comma 6**, i vedovi o altro familiare convivente del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, abbia concesso proroga alla conduzione dell'utenza, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione, finché rimanga inalterato il loro stato civile. Ciò al fine di mantenere il medesimo canone applicato agli utenti in titolo anche ai vedovi, o ad altro familiare convivente, del personale militare deceduto.

**Ai sensi del comma 7**, le disposizioni dell'articolo 2, del decreto, si applicano ai vedovi non legalmente separati o ad altro familiare di primo grado convivente del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio nell'ipotesi in cui siano utenti di alloggi di servizio all'incarico (ASI) e finché rimanga inalterato il loro stato civile. La norma consente al predetto personale di conservare la conduzione dell'alloggio, al fine di salvaguardare i familiari del personale deceduto in servizio e per fini di servizio.



# *Al Ministro della Difesa*

- VISTO** l'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisce un piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto e che in tale piano sono altresì indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorchè si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate ne divorziate, possono mantenerne la conduzione, purchè non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità;
- VISTA** la legge 18 agosto 1978, n. 497, recante "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni";
- VISTO** l'articolo 2, comma 631, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante l'abrogazione dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché la previsione che gli immobili originariamente individuati ai sensi del citato decreto-legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione;
- VISTO** il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, concernente "Regolamento recante modalità per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate";
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 23 gennaio 2004, n. 88, concernente "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate";
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa in data 2 marzo 2006, concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa relativo agli alloggi in dotazione nell'anno 2003, (registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2006, Reg. n. 3, Fog. n. 105), il quale, all'allegato 2, reca l'individuazione di un numero di 4.493 alloggi alienabili ai sensi del citato articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge n. 269 del 2003;

**CONSIDERATA** la necessità di predisporre i piani di gestione del patrimonio abitativo relativi agli anni dal 2004 al 2007;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 2, comma 631, della legge n. 244 del 2007 ha reso priva di effetti l'individuazione degli alloggi alienabili effettuata con il citato decreto del Ministro della difesa in data 2 marzo 2006 e che, pertanto, gli stessi alloggi vanno ricompresi nel patrimonio alloggiativo del Ministero della difesa per gli anni dal 2004 al 2007;

**CONSIDERATA** la necessità di tornare ad effettuare la valutazione di utilità di cui al citato articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993 anche in ordine agli alloggi che, già valutati in applicazione delle norme così abrogate, non sono stati alienati per mancato esaurimento dei procedimenti di cui al citato articolo 26, comma 11-*quater*;

**CONSIDERATA** la necessità di predisporre i piani di gestione relativi agli alloggi in dotazione negli anni dal 2004 al 2007, alla data del 1° gennaio 2008, di entrata in vigore della citata legge n. 244 del 2007, ricomprendendo in tale piano, per effetto del disposto del richiamato comma 631, dell'articolo 2, della stessa legge n. 244 del 2007, anche il numero di alloggi indicato all'allegato 2 del ripetuto decreto ministeriale in data 2 marzo 2006;

**CONSIDERATO** che con il presente decreto non possono essere individuati gli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, né, quindi, funzionali alle esigenze istituzionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 627, lettera b), della legge n. 244 del 2007, poichè l'individuazione deve essere fatta con riferimento alla utilità dimostrata nell'anno precedente, e che per l'anno 2007, così come per i precedenti anni, una tale valutazione era preclusa dalla operatività dell'articolo 26, comma 11-*quater*, allora vigente, del decreto-legge n. 269 del 2003;

**VISTA** la variazione percentuale dell'indice ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, al netto dei consumi dei tabacchi, registratasi nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007;

**SENTITE** le competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati che \_\_\_\_\_;

DECRETA:

ART. 1

(*Patrimonio abitativo*)

1. Il patrimonio abitativo della Difesa di cui all'articolo 6, numeri 1), 2) e 3), della legge 18 agosto 1978, n. 497, in dotazione dal 1° gennaio 2004 al 1° gennaio 2008 è composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente nell'entità e nel tipo riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.



## ART. 2

### *(Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni)*

1. Gli utenti di alloggi AST non aventi più titolo alla concessione, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedovi non legalmente separati né divorziati, possono mantenere la conduzione dell'alloggio, qualora il reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente non superi gli importi di cui alla tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente di cui al comma 1, è incrementato, per gli anni dal 2004 al 2007, per ogni familiare a carico oltre il terzo, degli importi riportati nella citata tabella A.
3. Gli importi riportati nella tabella A, sono comprensivi della variazione percentuale dell'indice ISTAT per gli anni dal 2004 al 2007.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, del presente articolo non si applicano nel caso in cui gli utenti o i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.
5. Possono, inoltre, mantenere la conduzione degli alloggi delle categorie ASI, AST e ASGC, gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap grave.
6. I vedovi od altro familiare convivente del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, abbia concesso la proroga alla conduzione dell'utenza, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione, finché rimanga inalterato il loro stato civile.
7. Ai vedovi non legalmente separati o ad altro familiare di primo grado convivente del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio, utenti di alloggi di servizio all'incarico (ASI), si applicano le disposizioni del presente articolo finché rimanga inalterato il loro stato civile.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO

## SITUAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE. ENTITA' ED UTILIZZO

## ANNO 2004

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASIR	22	12	11	45
ASI	1.783	1.885	4.436	8.104
AST	8.602	614	988	10.204
ASGC	215	329	1	545
TOTALE	10.622	2.840	5.436	18.898

## ANNO 2005

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASIR	24	14	11	49
ASI	1.845	1.912	4.484	8.241
AST	8.562	601	946	10.109
ASGC	211	337	1	549
TOTALE	10.642	2.864	5.442	18.948

## ANNO 2006

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASIR	27	14	11	52
ASI	1.883	1.913	4.530	8.326
AST	8.517	598	901	10.016
ASGC	211	333	1	545
TOTALE	10.638	2.858	5.443	18.939

## ANNO 2007

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASIR	27	14	11	52
ASI	1.828	1.916	4.574	8.318
AST	8.186	478	866	9.530
ASGC	186	333	1	520
TOTALE	10.227	2.741	5.452	18.420

REDDITO ANNUO LORDO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE COMPRESIVO DELLA VARIAZIONE PERCENTUALE DELL'INDICE ISTAT RILEVATA A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2004 AL 31 DICEMBRE 2007

REDDITO ANNUO

ANNO 2005

Euro 36.637,34;

ANNO 2006

Euro 37.260,17;

ANNO 2007

Euro 38.005,38;

ANNO 2008

Euro 38.651,47;

INCREMENTO DEL REDDITO ANNUO LORDO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE PER OGNI FAMILIARE A CARICO OLTRE IL TERZO COMPRESIVO DELLA VARIAZIONE PERCENTUALE DELL'INDICE ISTAT RILEVATA A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2004 AL 31 DICEMBRE 2007

ANNO 2005

Euro 1.148,88;

ANNO 2006

Euro 1.168,41;

ANNO 2007

Euro 1.191,78;

ANNO 2008

Euro 1.212,04;